Associazione Nazionale Commercialisti

NOVITA' IVA 2018

a cura di Davide Giampietri

Montegrotto Terme 26 febbraio 2018

ALIQUOTE IVA

ALIQUOTE IVA

STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE PER IL 2018

10%	→	• 11,5% dal 2019 • 13% dal 2020
22%	→	• 24,2% dal 2019 • 24,9% dal 2021 • 25% dal 2022

SPLIT PAYMENT

SPLIT PAYMENT

1 AMBITO SOGGETTIVO DOPO ESTENSIONE AD OPERA DEL D.L. 148/2017

- **Pubbliche amministrazioni** destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria
- **Gli enti pubblici economici** nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persone
- **Le fondazioni** partecipate da amministrazioni pubbliche soggette allo split payment per una percentuale complessiva del fondo di dotazione **non inferiore al 70%**

SPLIT PAYMENT

2 ESTENSIONE AD OPERA DEL D.L. 148/2017 AMBITO SOGGETTIVO

- Società controllate dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri**
- Società controllate da **regioni, province, città metropolitane, comuni o unioni di comuni**
- Società controllate dalle **società precedenti**
- Società **quotate** inserite nell'indice **FTSE MIB** Borsa Italiana

SPLIT PAYMENT

AMBITO OGGETTIVO

NO SPLIT PAYMENT

- Le operazioni documentate da **ricevuta fiscale o scontrino fiscale**
- Operazioni assoggettate, ai fini IVA e ai **regimi c.d. speciali**
- Operazioni per le quali la PA o la società **è debitrice di imposta**

SPLIT PAYMENT

ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA

Esigibilità	Momento del **pagamento dei corrispettivi** (Art. 3 co. 1 DM 23 gennaio 2015)
Esigibilità anticipata	Momento della **ricezione della fattura** ovvero, al momento della **sua registrazione**

SPLIT PAYMENT

ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA ANTICIPATA
CM 27/E/2017

- La scelta per l'esigibilità anticipata potrà essere fatta **con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata**

- Qualora, nelle more della registrazione, sia effettuato il pagamento del corrispettivo, **l'esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione,** e l'imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura

- L'esigibilità dell'imposta, come sopra individuata, rileva anche ai fini della determinazione **dell'acconto IVA**

SPLIT PAYMENT

CONTABILIZZAZIONE DELL'IMPOSTA

VERSAMENTO PER PA (E SOCIETÀ) SOGGETTI PASSIVI

- Con modello F24 entro **il giorno 16 del mese successivo** a quello in cui si verifica l'esigibilità **senza possibilità di compensazione** e con apposito codice tributo (6041 e 620E per F24 EP)
- Possibilità di annotare **le fatture nel registro delle fatture emesse**, così da far confluire l'IVA nel saldo delle liquidazioni periodiche

SPLIT PAYMENT

ACCELERAZIONI RIMBORSI

DAL 1°GENNAIO 2018

- I rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo split payment sono erogati in maniera ***sprint***

- Fondi di bilancio disponibili direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla contabilità speciale n. 1778

IL PUNTO SULLA DETRAZIONE IVA

DETRAZIONE IVA

Art. 19, comma 1, DPR n. 633/72

Ante DL n. 50/2017	**Post** DL n. 50/2017
[...] *Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati* ***sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile*** *e può essere* ***esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto*** *ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.*	[...] *Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati* ***sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile*** *ed è* ***esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto*** *ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.*

DETRAZIONE IVA

Esempio:

- acquisto di beni consegnati / spediti nel mese di marzo 2017
- fatturati a marzo / primi giorni di aprile 2017

La detrazione, se non usufruita nella liquidazione del periodo, potrà essere effettuata al più tardi con il **Mod. IVA 2018 relativo all'anno 2017** da presentare **entro il 30.4.2018**

DETRAZIONE IVA

Art. 25, comma 1, DPR n. 633/72

Ante DL n. 50/2017	**Post** DL n. 50/2017
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati … e deve ***annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale****, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.*	*Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati … e deve* ***annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno****.*

DETRAZIONE IVA

Esempio:

- acquisto di beni consegnati / spediti nel mese di marzo 2017
- ipotizzando che la relativa fattura sia ricevuta nel mese di **aprile 2017**

L'annotazione nel registro IVA acquisti dovrà essere effettuato **prima della liquidazione periodica nella quale si intende detrarre l'imposta** e comunque al più tardi **entro il 30.4.2018**, termine di presentazione del **Mod. IVA 2018 relativo all'anno 2017**

DETRAZIONE IVA

1

CM 1/E/2018

NEW

- un imprenditore acquista dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese

- **Registrazione della fattura di acquisto nel 2017**

- **Detrazione nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017**

DETRAZIONE IVA

2

CM 1/E/2018

NEW

- Il medesimo soggetto avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017 non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile

- Al più tardi, **entro il 30 aprile 2018**
- In un'apposita **sezione del registro IVA degli acquisti** relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017
- Il credito IVA concorrerà a formare **il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017**

DETRAZIONE IVA

3

CM 1/E/2018

NEW

- Nella diversa ipotesi in cui il soggetto passivo – avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2017 - **riceva la fattura (emessa nel 2017) il 20 gennaio 2018**

- Registrazione fattura nel **gennaio 2018**
- Detrazione liquidazione **gennaio 2018 (o I°trim)**
- Pur nel rispetto delle **condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017**

CON PRORATA 2017

Clausola di salvaguardia

DETRAZIONE IVA

CM 1/E/2018

NEW

COME SI PROVA LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA?

- Trasmissione a mezzo PEC
- Altri sistemi che attestino la ricezione (*email*)
- Corretta tenuta della contabilità (*articolo 25, primo comma: obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute*)

In modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti

DETRAZIONE IVA

CM 1/E/2018

NEW

FATTURE RICEVUTE NEL 2017
MA REGISTRATE DOPO L'1/5/2018

- In questo caso, l'unica strada per detrarre l'Iva è quella di presentare la **dichiarazione iva integrativa**, al fine di recuperarla come visto al caso precedente

DETRAZIONE IVA

Decorrenza
art. 2 comma 2 bis Dl 50/2017

- le nuove disposizioni si applicano ***"alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017"***

- per l'IVA relativa a **fatture 2015 e 2016** non ancora detratta, si potrà continuare ad applicare **la normativa previgente**

- le nuove disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle **note di credito** di cui all'art. 26, comma 2, DPR n. 633/72, **emesse a decorrere dall'1.1.2017**

NOVITÀ MODELLO IVA 2018

DICHIARAZIONE IVA 2018

TERMINI DI PRESENTAZIONE

- in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, **dall'1.2 al 30.4.2018** esclusivamente in forma autonoma

- Rimangono invariati i termini di versamento

- È confermata la **soppressione** dell'invio della Comunicazione dati IVA

DICHIARAZIONE IVA 2018

QUADRO VH

Il quadro VH è stato rimodulato e la compilazione va effettuata **esclusivamente in caso di integrazione / correzione dei dati omessi / incompleti / errati** delle "Comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche"

QUADRO VH
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)

		CREDITI 1	DEBITI 2	Subfornitori 3	Liquidazione anticipata 4
VH1	Gennaio	,00	,00		
VH2	Febbraio	,00	,00		
VH3	Marzo	,00	,00		
VH4	I TRIMESTRE	,00	,00		
VH5	Aprile	,00	,00		
VH6	Maggio	,00	,00		
VH7	Giugno	,00	,00		
VH8	II TRIMESTRE	,00	,00		
VH9	Luglio	,00	,00		
VH10	Agosto	,00	,00		
VH11	Settembre	,00	,00		
VH12	III TRIMESTRE	,00	,00		
VH13	Ottobre	,00	,00		
VH14	Novembre	,00	,00		
VH15	Dicembre	,00	,00		
VH16	IV TRIMESTRE	,00	,00		
VH17	Acconto dovuto		,00		Metodo

DICHIARAZIONE IVA 2018

QUADRO VL

Nel quadro VL **sono stati soppressi** i seguenti righi presenti nel mod. IVA 2017:

- **VL29** "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto

- **VL31** "Versamenti integrativi d'imposta"

DICHIARAZIONE IVA 2018

QUADRO VL

Nel quadro VL **è stato introdotto il rigo**:

- **VL30** "Ammontare IVA periodica", composto dai seguenti 3 campi, nei quali indicare:
  - a campo 2 l'ammontare dell'IVA periodica dovuta
  - a campo 3 il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta **versata a seguito di ravvedimento relativi al 2017**
  - a campo 1 il maggiore tra l'importo di campo 2 e quello di campo 3

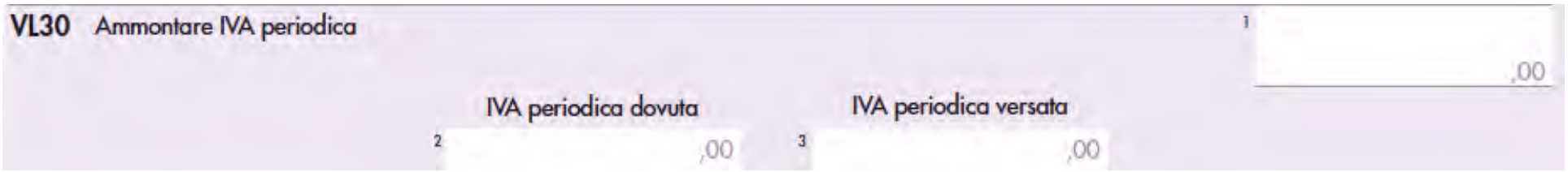

DICHIARAZIONE IVA 2018

QUADRO VO

I contribuenti in contabilità semplificata "per cassa" che vogliono tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, con la presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento ai sensi dell'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, **devono formalmente comunicare l'opzione** barrando la casella 1 del nuovo rigo **VO26**

L'opzione è vincolante per **almeno un triennio**

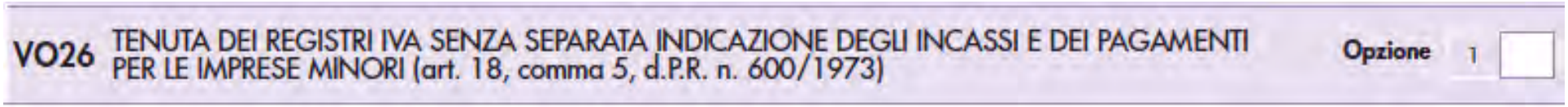

COMPENSAZIONE CREDITO IVA

FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONE IVA DOPO IL DL 50/2017

<= 5.000 €	**LIBERA**
> 5.000 € **Mod. IVA annuale**	**VISTO DI CONFORMITÀ** (O SOTTOSCRIZIONE ALTERNATIVA)
> 5.000 € **Mod TR infrannuale**	**VISTO DI CONFORMITÀ** (O SOTTOSCRIZIONE ALTERNATIVA)

FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1 **Modello TR** relativo al secondo trimestre 2017 con un'eccedenza a credito di **€ 15.000:**

€ 4.000 **COMPENSAZIONE**	**€ 11.000** **RIMBORSO**

FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1 **Modello TR** relativo al secondo trimestre 2017 con un'eccedenza a credito di **€ 15.000:**

€ 4.000	**€ 11.000**
COMPENSAZIONE	**RIMBORSO**

NO VISTO

FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1 **Modello TR** relativo al secondo trimestre 2017 con un'eccedenza a credito di **€ 15.000:**

€ 4.000 COMPENSAZIONE	**€ 11.000 RIMBORSO**

NO VISTO

Modello TR relativo al terzo trimestre 2017 con un'eccedenza a credito di **€ 10.000**

€ 0 COMPENSAZIONE	**€ 10.000 RIMBORSO**

FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1 **Modello TR** relativo al secondo trimestre 2017 con un'eccedenza a credito di **€ 15.000:**

€ 4.000 COMPENSAZIONE	**€ 11.000 RIMBORSO**

NO VISTO

Modello TR relativo al terzo trimestre 2017 con un'eccedenza a credito di **€ 10.000**

€ 0 COMPENSAZIONE	**€ 10.000 RIMBORSO**

NO VISTO

FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI

2

Modello TR relativo al secondo trimestre 2017
con un'eccedenza a credito di **€ 15.000:**

€ 4.000 **COMPENSAZIONE**	**€ 11.000** **RIMBORSO**

NO VISTO

Modello TR relativo al terzo trimestre 2017
con un'eccedenza a credito di **€ 14.000**

€ 4.000 **COMPENSAZIONE**	**€ 10.000** **RIMBORSO**

FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI

2

Modello TR relativo al secondo trimestre 2017
con un'eccedenza a credito di **€ 15.000:**

€ 4.000	**€ 11.000**
COMPENSAZIONE	**RIMBORSO**

NO VISTO

Modello TR relativo al terzo trimestre 2017
con un'eccedenza a credito di **€ 14.000**

€ 4.000	**€ 10.000**
COMPENSAZIONE	**RIMBORSO**

RIS. 103/2017

SI' VISTO

FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI

3

Dichiarazione annuale 2018 relativa al 2017,
da cui emerge un'eccedenza a **credito di euro 13.000**

€ 4.000 **COMPENSAZIONE**	**€ 9.000** **RIMBORSO**
?	**NO VISTO**
Plafond TR per il visto è AUTONOMO O NO rispetto all'annuale?	**Rimborsi TR + Rimborso ANNUALE <= €. 30.000**

RIS. 103/2017 **CM 1/2010**

COMUNICAZIONI DATI FATTURE 2018

COMUNICAZIONE DATI FATTURE

1

CONFERMATA L'OPZIONE PER LA CADENZA SEMESTRALE

2018	**Cadenza trimestrale**	1° trimestre	31.5.2018
		2° trimestre	**30.9.2018**
		3° trimestre	30.11.2018
		4° trimestre	28.2.2019
	Cadenza semestrale	1° semestre	**30.9.2018**
		2° semestre	28.2.2019

COMUNICAZIONE DATI FATTURE

2 DATI DA TRASMETTERE

DATI 2017

- **Dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni** (denominazione, cognome, nome, sede della controparte)
- Data e numero della fattura
- Base imponibile
- Aliquota applicata
- Imposta
- Tipologia dell'operazione

DATI 2018

- **Partita IVA** dei soggetti coinvolti nella operazione
- **Codice fiscale** per i soggetti privati
- data e numero della fattura;
- base imponibile
- aliquota applicata
- l'imposta o se non applicata in fattura, la tipologia di operazione

COMUNICAZIONE DATI FATTURE

3 SANZIONI

- **DATI 2017**

  No sanzioni per errata trasmissione se corretta entro il **06/04/2018**

- **DATI 2018**

  Confermata la sanzione amministrativa di **2 euro per ciascuna fattura** omessa o comunicata in maniera errata, **entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun invio**

COMUNICAZIONE DATI FATTURE

4 DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

- possibilità di comunicare il documento riepilogativo per le fatture di importo **inferiore a 300 euro**



- Data e numero del documento riepilogativo
- Ammontare dell'imponibile complessivo e dell'imposta complessiva, distinti secondo l'aliquota IVA applicata

COMUNICAZIONE DATI FATTURE

5

ESENZIONI PER:

- le amministrazioni pubbliche per le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali

- i produttori agricoli in regime di esonero situati nelle zone montane

  - per quanti esercitano l'attività sia in zone montane sia in altre zone, l'esonero spetta se l'attività è esercitata in terreni ubicati nelle zone montane in misura **superiore al 50%**

FATTURA ELETTRONICA

FATTURA ELETTRONICA

FATTURA IN FORMATO ELETTRONICO

In linea generale è un documento contenuto in un file informatico, ma che deve essere distinto tra:



- fattura contenuta in un file formato PDF o altro (es. JPEG)
- fattura costituita da un record standardizzato in formato XML

FATTURA ELETTRONICA XML

LA FATTURA ELETTRONICA DEVE ESSERE:

- **Sottoscritta digitalmente**, per avere la certezza della data di emissione, della provenienza della fattura e della sua immodificabilità da parte del destinatario
- **Trasmessa telematicamente** utilizzando un sistema di interscambio, nella specie quello gestito dall'Agenzia delle Entrate (in sigla **SdI**)
- **Archiviata elettronicamente** in un sistema che dia garanzia di conservazione e di immodificabilità del contenuto

ART. 1 COMMA 909 LEGGE BILANCIO 2018

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA
A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2019

In via preliminare ogni titolare di partita IVA dovrà decidere quale modalità operativa intenda adottare, scegliendo cioè:

- **di gestire i flussi di fatturazione autonomamente**
- **di servirsi di un intermediario/professionista per la gestione delle fatture per conto proprio**

In questa fase verrà chiesta al sistema di interscambio l'attribuzione del "**codice destinatario B2B**" come **identificativo unico** all'interno del sistema

ART. 1 COMMA 909 LEGGE BILANCIO 2018

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA
A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2019

Le fatture elettroniche seguiranno due diverse strade verso il cliente:

- **Se titolare di partita IVA le riceverà in formato elettronico tramite lo SdI**
- **Se consumatore finale sono rese disponibili a questi ultimi dalla Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici**

Una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura sempre che il consumatore non vi rinunzi.

ART. 1 COMMA 909 LEGGE BILANCIO 2018

ESCLUSIONE:

L'obbligo di emettere e ricevere fatture elettroniche non si applica a:

- **MINIMI**
- **FORFETARI**
- **CLIENTI E FORNITORI ESTERI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA**

ART. 1 COMMA 909 LEGGE BILANCIO 2018

CLIENTI E FORNITORI ESTERI SENZA P.IVA ITA

Questi documenti formeranno oggetto di:

- **UNA COMUNICAZIONE TELEMATICA MENSILE**
  - **Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data della fattura attiva o di ricezione di quella passiva**
- **NO COMUNICAZIONE PER LE BOLLETTE DOGANALI**

ART. 1 COMMA 909 LEGGE BILANCIO 2018

CARATTERISTICHE FATTURA ELETTRONICA:

- La fattura elettronica elimina la nuova criticità relativa all'esercizio della detrazione entro il termine della dichiarazione annuale, **in quanto i tempi di spedizione e di ricezione della fattura vengono a coincidere**

- Verrà meno **lo spesometro**

- La **conservazione elettronica** sarà gestita dalla memorizzazione **a cura dell'Agenzia delle Entrate**

ART. 1 COMMA 909 LEGGE BILANCIO 2018

ACCERTAMENTO

Il termine di decadenza per l'attività di accertamento (Iva ed imposte dirette) **sono ridotti di due anni** per i soggetti passivi che emettono fattura elettronica

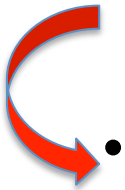

- ed assicurano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati **per le operazioni di ammontare superiore a 500 euro**

Coloro che effettuano anche operazioni al minuto, possono fruire della agevolazione in questione solo se hanno esercitato **l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi**

ART. 1 COMMA 909 LEGGE BILANCIO 2018

PER LE SEMPLIFICATE E I PROFESSIONISTI

L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:

- Gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di **liquidazione periodica dell'IVA**
- Bozza **Dichiarazione IVA e REDDITI**
- Bozza **F24**

SCHEDA CARBURANTE

SCHEDA CARBURANTE

DAL 1° LUGLIO 2018

Obbligo, ai fini della **detraibilità IVA e della deduzione del costo di:**

- acquistare il carburante **esclusivamente** con **mezzi di pagamento tracciabili**
- gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA **dovranno essere documentati con la fattura elettronica** (art. 22 comma 3 Dpr 633/72)

Abrogato il Dpr 444/97

SCHEDA CARBURANTE

DAL 1° LUGLIO 2018

I soggetti che cedono carburanti e lubrificanti per autotrazione **a soggetti non passivi d'imposta:**

- dovranno comunque **memorizzare e trasmettere i corrispettivi in via telematica all'Agenzia delle Entrate**

- ancorché **non venga rilasciata alcuna certificazione** al cessionario in questione

CESSIONI DI CARBURANTE

DAL 1° LUGLIO 2018

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un **credito d'imposta:**

- pari al **50% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di credito;

- Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il **mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**

SUBAPPALTATORI

DAL 1° LUGLIO 2018

Obbligo **FATTURE ELETTRONICA** per:

- prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un **contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione**

Questa disposizione riguarda l'insieme dei destinatari della normativa della Legge 136/2010 (cd. legge antimafia) che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti

BENI SIGNIFICATIVI

BENI SIGNIFICATIVI

INTRODOTTA UNA NORMA INTERPRETATIVA
DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA B), LEGGE 488/1999

- L'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture **si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale** come individuato dal D.M. 29 dicembre 1999
- Il valore dei predetti beni deve essere **assunto nella misura pari a quello risultante dall'accordo contrattuale** che deve tenere conto soltanto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni (materia prime, **manodopera impiegata**, ecc.) e non può essere inferiore al loro prezzo di acquisto
- La fattura deve riportare **anche il valore dei beni significativi** che sono forniti nell'ambito dell'intervento

BENI SIGNIFICATIVI

SOGLIA MINIMA VALORE DEL BENE

- Se il bene significativo fornito nell'ambito degli interventi agevolati è prodotto dal prestatore stesso

  → la soglia è fissata **nel valore di produzione del bene**, ovvero materie prime e manodopera di produzione.

- Nel caso in cui, invece, il prestatore acquista da terzi il bene significativo

  → il limite consiste nel **valore di acquisto del bene.**

BENI SIGNIFICATIVI

SOGLIA MINIMA VALORE DEL BENE

ARTIGIANO

1. PRODUZIONE

Costo materie prime: 20
Costo manodopera: 80
Valore di produzione bene significativo: **100**

2. INSTALLAZIONE

Valore beni significativo: **100**
Mark-up: 20
Valore altri beni utilizzati: 10
Valore manodopera installazione: 60
Totale prestazione: **190**

IMPONIBILE IVA **10% su 90 + (10% su 90 e 22% su 10)**

BENI SIGNIFICATIVI

SOGLIA MINIMA VALORE DEL BENE

INSTALLATORE

1. ACQUISTO

Valore bene significativo: **120**

2. INSTALLAZIONE

Valore beni significativo: **120**
Mark-up: 20
Valore altri beni utilizzati: 10
Valore manodopera installazione: 60
Totale prestazione: **210**

IMPONIBILE IVA **10% su 90 + (10% su 90 e 22% su 30)**

SEMPLIFICAZIONE COMUNICAZIONI ELENCHI INTRASTAT

INTRASTAT

DAL 1° GENNAIO 2018

- Abolizione dei modelli INTRA **trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi**
- Valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi
- Mantenimento dei modelli INTRA esistenti **per le cessioni di beni e di servizi**
- **Mensili**: innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni da 50.000 euro a:
  - **200.000 euro** trimestrali per gli acquisti di beni;
  - **100.000 euro** trimestrali per gli acquisti di servizi;

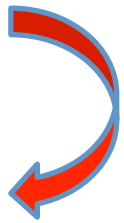

per almeno uno dei quattro trimestri precedenti

INTRASTAT

INTRASTAT VENDITE O SERVIZI RESI

- frequenza immutata mensile o trimestrale € 50.000 nel singolo trimestre dei quattro precedenti
- **compilazione anche della parte statistica** (colonne da 5 a 13) da **€ 100.000 trimestrali**
- compilazione dei campi valore statistico, condizioni di consegna e modo di trasporto (colonne 9-10-11) solo per operazioni > 20 milioni annui o quando non ci sono fatture di acquisto o di vendita – es. lavorazioni (*norma già esistente*)